

## DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI

### GLI INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2007

La proposta di legge finanziaria per il 2007 (A.S. 1183) prevede, nell' articolo 18, interventi nell'area delle politiche sociali tradizionalmente intese.

E' opportuno premettere alla lettura di tali articoli la verifica del dato relativo al finanziamento 2007 del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS): la **tabella C** allegata alla finanziaria indica uno stanziamento per il 2007 pari a 1.646.780 euro; per il 2008 pari a 1.676.780 euro; per il 2009 pari a 1.379.780.000 euro (quindi + 486.780.000 euro per il 2007 e + 506.780.000 per il 2008 rispetto alla tabella C allegata alla legge finanziaria 2006 L. 266/2005; conseguenza ciò, in primo luogo, dell'articolo 18 del decreto legge 223/2006, convertito con la legge 248/2006, recante l'integrazione del FNPS con 300 milioni di euro anni per il triennio 2006-2008 e poi della variazione in aumento di 145 milioni di euro di cui all'allegato 2 della stessa Finanziaria, variazioni a legislazione vigente).

Va ricordato che il FNPS 2006 ha ripartito 1.642.922.940 euro (di cui oltre 755 milioni all'INPS, per gli interventi costituenti diritti soggettivi; 775 milioni alle regioni quale quota indistinta, 44 milioni ai comuni per gli interventi ex L. 285/1997).

Nel dettaglio:

Il **comma 50** dell'articolo 18 introduce detrazioni IRE: per le spese, per un importo non superiore a 210 euro annui, sostenute per la pratica sportiva dilettantistica di ragazzi tra 5 e 18 anni; per canoni di locazione, per un importo non superiore a 2633 euro annui, stipulati o rinnovati da studenti universitari iscritti presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa; per le spese, per un importo non superiore a 2100 euro annui, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, se il reddito complessivo (del nucleo familiare) non supera 40.000 euro.

I **commi da 62 a 65** del medesimo articolo 18 prevedono l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico di un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il cofinanziamento di programmi regionali di intervento in aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale, per favorirne lo sviluppo economico e sociale. Il CIPE provvede all'identificazione, perimetrazione e selezione delle zone urbane sulla base di parametri socio-economici.

I **commi da 84 a 87** prevedono l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico di un Fondo per il triennio 2007-2009, con una dotazione iniziale di 50 milioni di Euro annui, da destinare anche al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili. Il Fondo è finanziato dal maggior gettito fiscale derivante dall'IVA sui prezzi dei prodotti petroliferi in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio superiori al valore di riferimento previsto nel DPEF.

Il **comma 105** istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico un Fondo di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese sostenute nel 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

Il **comma 116** proroga per il periodo di imposta 2006 la detrazione d'imposta lorda del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, complessivamente non superiori a 632 euro annui per ogni figlio.

I **commi da 738 a 742** reintroducono per l'anno 2007, con riferimento al periodo di imposta 2006, l'istituto del "5 per mille" dell'IRE a favore degli stessi soggetti e per le medesime finalità sociali e di sostegno al volontariato, alla ricerca scientifica e dell'università previste nella scorsa legge finanziaria; è però individuato un tetto alla spesa (250 milioni di euro nel 2008; v. comma 742) e sono altresì previsti controlli da parte delle amministrazioni dello Stato sull'utilizzo delle somme assegnate ai soggetti beneficiari della misura (v. comma 741).

Il **comma 760** incrementa di 210 milioni di euro annui per il triennio 2007/2009 il Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'articolo 19, comma 1, del D.L. 223/2006 prima citato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (disponibilità complessiva: 220 milioni di euro annui per il triennio 2007/2009, **aggiuntivi** al FNPS).

Detto Fondo per le politiche della famiglia non è in alcun modo ricollegabile al precedente Fondo per il sostegno delle famiglie di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 266/2005 (con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per il solo anno 2006).

Le finalità (tra le quali: iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro; iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro; elaborazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, di un piano nazionale per la famiglia; attuazione di un accordo in C.U. per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari) e le modalità di riparto del Fondo sono indicate nei commi da 751 a 753.

Il **comma 755** autorizza, previa intesa in C.U., una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (al quale concorrono asili nido,

servizi integrativi, servizi innovativi presso le famiglie e le aziende) ad opera delle Regioni; per la realizzazione di detto Piano possono essere utilizzate parte delle risorse del Fondo di cui al comma 750 (v. comma 756).

Il **comma 757** prevede l'incremento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito dall'articolo 19, comma 3 del già citato D.L. 233/2006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (disponibilità complessiva: 50 milioni di euro per il triennio 2007/2009).

Il **comma 760** istituisce, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali/LIVEAS, presso il Ministero della Solidarietà sociale, il Fondo per le non autosufficienze, al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 (risorse **aggiuntive** al FNPS). L'utilizzazione del Fondo è sottoposta all'intesa della Conferenza Unificata (v. comma 761).

Il **comma 764** istituisce, presso il Ministero della Solidarietà sociale, il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (risorse **aggiuntive** al FNPS).

Il **comma 766** prevede il trasferimento dal bilancio della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese (di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 311/2004) al FNPS la somma di 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008.

I **commi 768 e 769** consentono ai comuni ancora impegnati nella sperimentazione del Reddito minimo di inserimento di proseguire l'attuazione dell'istituto fino al 30 giugno 2007, utilizzando le risorse residue; trascorso tale termine, le somme non spese ritornano al FNPS.

I **commi da 770 a 772** prevedono la non ripetibilità dell'assegno (1000 euro) per ogni figlio nato o adottato nel 2005 ovvero per il secondo figlio nato o adottato nel 2006 eventualmente concesso in favore dei soggetti extracomunitari (non previsti quali destinatari del beneficio dall'articolo 1, comma 333, della legge 266/2005); prevedono inoltre l'inefficacia delle ingiunzioni e l'estinzione dei procedimenti di opposizione connessi a tale erogazione.

Il **comma 779** prevede, per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, aumenti di contributi al Comitato italiano paraolimpico per 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; prevede altresì, per il 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

## INTERVENTI IN ALTRI SETTORI

Tra gli interventi a tutela dell'occupazione, si segnala il **comma 665, lettera e dell'articolo 18** che autorizza il Ministero del Lavoro a stipulare nuove convenzioni con i comuni, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Il **comma 674** autorizza inoltre, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio.

Tra gli interventi in materia sanitaria, si segnala il **comma 414 lettera m**, che introduce l'obbligo del pagamento di una quota fissa di 10 euro sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo (anche sulla base di specifiche normative regionali: v. articolo 1 comma 275 lettera b della legge 266/2005); gli assistiti non esentati sono altresì tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguito da ricovero (patologie lievi, non critiche: codice bianco; patologie non gravi e poco critiche: codice verde), ad eccezione di quelle connesse a traumatismi ed avvelenamenti acuti. Quest'ultima quota fissa non è dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni.

Il **comma 421** prevede che il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe C non possa essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006 aumentato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita per il periodo dicembre 2005 – dicembre 2006.

L'**articolo 434** prevede infine un progetto di sperimentazione gestionale (finanziato con 5 milioni di euro per l'anno 2007 e con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) per la realizzazione di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria.

(il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di parte corrente è determinato in 96 miliardi di euro per il 2007, in 99,042 miliardi di euro per il 2008 ed in 102,245 miliardi di euro per il 2009, a cui si aggiunge un fondo transitorio di 1 milione di euro per il 2007, di

850 milioni di euro per il 2008 e di 700 milioni di euro per il 2009 da ripartire tra le regioni con elevati disavanzi sanitari; v. comma 414, lettere a e b).

Roma, 15 novembre 2006